



DELIBERA N.327/25/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE

**NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CG ENTERTAINMENT S.R.L. PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 295/23/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 1;

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 1, del Regolamento adottato con la



delibera n. 295/23/CONS, in applicazione dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, stabilisce che *“la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica”* è assoggettata ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento;

CONSIDERATO che l'articolo 18 del Regolamento adottato con la delibera n. 295/23/CONS stabilisce che *“Per la violazione consistente nella fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento, in assenza di autorizzazione di competenza di questa Autorità o di altra Autorità a tal fine legittimata, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”*;

VISTO l'atto di contestazione CONT. 9/25/DSM *“Contestazione nei confronti della società CG Entertainment S.r.l. per la violazione dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento allegato alla delibera n. 295/23/CONS (Servizio di media audiovisivo lineare CG GRANDI FILM)”*, notificato in data 25 luglio 2025 con prot. n. 189170;

VISTA le note del 8 agosto 2025 (istanza di audizione e proroga termine per memorie prot. n. 201648), del 26 settembre 2025 (memorie prot. n. 2384149) e il verbale di audizione del 26 settembre 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione;

In occasione del procedimento istruttorio avviato con l'istanza di autorizzazione da parte della Società CG Entertainment S.r.l. ai sensi dell'art. 4, del Regolamento adottato con la delibera n. 295/23/CONS, per la fornitura del servizio di media audiovisivo lineare, su piattaforma *internet*, denominato CG GRANDI FILM, la Società ha dichiarato che il *“Il canale FAST oggetto di istanza attualmente ha per denominazione “CG GRANDI FILM” ed è attivo su piattaforma Samsung dal 8/12/2020.”* Il servizio, dunque, è stato fornito in assenza del prescritto titolo abilitativo nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del Regolamento fino al momento del rilascio dell'autorizzazione avvenuto in data 23 luglio 2025 con delibera n. 198/25/CONS.

2. Deduzioni della società CG Entertainment S.r.l.

- Nel verbale di audizione del 26 settembre 2025 e nella memoria in pari data, la Società rappresenta di avere provveduto spontaneamente, già nell'aprile 2025, a presentare istanza di autorizzazione per il servizio di media audiovisivo oggetto del presente procedimento.

- Il servizio in parola è attivo dall'8 dicembre 2020 ed è offerto quale unico servizio editoriale pur con differenti specificazioni tematiche. Prima dell'entrata in vigore del Regolamento adottato con delibera n. 295/23/CONS, avvenuta 60 giorni dopo la sua pubblicazione avvenuta in data 1° dicembre 2023, non era previsto alcun titolo autorizzatorio per i servizi di media audiovisivi lineari offerti su altri mezzi di comunicazione elettronica e la società ha agito in buona fede, provvedendo a richiedere l'autorizzazione non appena definito il quadro regolatorio. *“L'istanza di autorizzazione presentata nel 2025 deve dunque interpretarsi quale atto di riallineamento spontaneo e*



non quale ammissione di un illecito”.

- In audizione la Società ha rappresentato che *“Il canale FAST costituisce una nuova opportunità, che si aggiunge ai cataloghi a richiesta, per rendere questi contenuti accessibili e disponibili legalmente al grande pubblico, sebbene a fronte di numeri irrisori, per non dire negativi, a livello di valutazione di business”* e che *“la sanzione prevista dal regolamento risulta poco coerente rispetto all’entità del giro d’affari dei canali FAST in Italia, evidenziando la differenza rispetto agli operatori televisivi tradizionali. Vengono presentati i dati economici del canale CG Grandi Film dal 2020 al 31 agosto 2025, con costi tecnici totali pari a circa 65.000 euro, ricavi totali di circa 67.000 euro e un margine operativo di circa 2.000 euro. Viene, inoltre, precisato che le royalties corrisposte agli aventi diritto ammontano a circa 30.000 euro, portando il conto economico del canale in negativo”.*

- La società, inoltre, ha prodotto alcuni *“prospetti contabili”* (elenchi delle fatturazioni) relativi al canale FAST CG per gli anni 2020 – 2025 dai quali emergono risultati negativi nei primi tre esercizi e *“soltanto modesti saldi positivi nel triennio successivo (2023: +€5687,79; 2024: +€4.160,31; 2025: 1.327,48)”*, assumendo che *“il documento riepilogativo omette di considerare i proventi spettanti agli aventi diritto sui contenuti, che secondo consolidate prassi di mercato si attestano mediamente al 50% per i diritti AVOD (...)”*, per chiedere di circoscrivere l’eventuale sanzione al minimo edittale.

- In conclusione, la società chiede di *“dichiarare la non applicabilità della sanzione contestata, trattandosi di attività preesistente al mutato quadro regolatorio”* e, *“in subordine, applicare la sanzione nella misura minima edittale prevista dall’art. 1, comma 31, L. 249/1997, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 11, L. 689/1981”.*

3. Valutazioni dell’Autorità

La Società CG Entertainment S.r.l. è titolare di un’autorizzazione generale per la fornitura del servizio di media audiovisivo a richiesta denominato CGTV a norma dell’articolo 6 del Regolamento adottato con la delibera n. 295/23/CONS, come da presa d’atto in data 4 giugno 2024 (Prot. Agcom n. 155670), e si deve quindi ritenere edotta della vigenza delle disposizioni applicabili all’attività che svolge nell’ambito della fornitura di servizi media audiovisivi su altri mezzi di comunicazione.

Per quanto riguarda l’inclusione dei canali cd. FAST nei servizi di media audiovisivi lineari, la stessa dichiara di trasmettere un palinsesto ascrivibile a tale tipologia di servizio, già dal dicembre 2020, e non può ritenersi priva della consapevolezza implicita nell’esercitare tale attività editoriale, come distinta dalla fornitura di un catalogo a richiesta, e lamentare la non chiarezza delle medesime disposizioni dalla stessa Società applicate per conseguire l’autorizzazione generale attraverso l’invio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in data 1 marzo 2024 (Ns prot 65413).

Con riferimento ai *“dati contabili”* prodotti, trattasi di un elenco di fatture imputabili al canale CG grandi Film, non idoneo a rappresentare l’effettiva consistenza economica dell’attività svolta dalla Società, laddove l’attività di impresa include una serie di voci contabili, come riportate a bilancio, che non possono essere ricondotte alle sole fatturazioni prodotte per un singolo servizio, comunque non idonee a qualificare la violazione ma solo, eventualmente, a quantificare la misura della sanzione.



Infine, con riferimento alla preesistenza del servizio rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari oggetto di contestazione, la violazione contestata è riferita al periodo di vigenza dell'obbligo, e non all'esercizio, legittimo, della medesima attività precedentemente all'adozione del Regolamento. Rileva parzialmente, solo ai fini dell'attenuazione della gravità della condotta, la circostanza che il servizio venisse fornito anche prima della vigenza della disposizione violata. La circostanza non costituisce tuttavia un diritto a fornire il servizio in mancanza del titolo autorizzatorio, né nel senso di far retroagire la disposizione al periodo precedente, laddove *tempus regit actum*.

RILEVATO, altresì, che la tardiva ottemperanza, pure realizzata ad opera della società, ha vanificato lo scopo della legge finalizzata a tutelare, anche attraverso la regolamentazione affidata all'Autorità, da un lato la concorrenza tra i fornitori sottoposti alle medesime disposizioni per l'esercizio dell'attività che sta sempre più acquisendo un peso nell'ambito del pluralismo dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e dall'altro garantire la vigilanza sulla prestazione di tali servizi anche nella prospettiva delle tutele garantite all'utenza;

RILEVATO che la società non ha posto in essere con le modalità e i tempi disposti dalle disposizioni vigenti, la regolarizzazione dell'attività di fornitura del servizio lineare di media audiovisivo denominato CG Grandi Film successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni che prescrivono l'obbligo di un titolo autorizzatorio;

RITENUTO di non poter considerare le iniziative assunte dalla società CG Entertainment S.r.l. condotte rilevanti ai fini dell'osservanza delle disposizioni in materia di rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui alla delibera n. 295/23/CONS, in quanto tardive e inidonee a rimuovere gli effetti della violazione commessa;

RITENUTO, pertanto, che la società CG Entertainment S.r.l. ha fornito servizi di media audiovisivi lineari tramite la piattaforma internet in mancanza del prescritto titolo autorizzatorio;

CONSIDERATO che tale condotta determina la violazione dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento allegato alla delibera n. 295/23/CONS;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione da parte della società CG Entertainment S.r.l. dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento allegato alla delibera n. 295/23/CONS;

RILEVATA, per l'effetto, l'applicabilità della disposizione recata dall'art. 18 del Regolamento allegato alla delibera n. 295/23/CONS;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società CG Entertainment S.r.l., pur tenendo conto della rilevanza dei principi di concorrenza e pluralismo nei media tutelati dalle disposizioni violate, deve ritenersi di lieve entità in quanto si è concretizzata nella tardività dell'adempimento.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società ha posto in essere un comportamento collaborativo ma non idoneo all'eliminazione delle conseguenze della violazione in quanto ha fornito servizi media audiovisivi in modalità lineare tramite piattaforma internet in mancanza del titolo abilitativo richiesto dall'entrata in vigore del Regolamento nel febbraio 2024 fino all'aprile del 2025;

C. Personalità dell'agente

La società CG Entertainment S.r.l. è un fornitore di servizi di media audiovisivi; per natura e funzioni svolte, si presume dotato di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese risultano con riferimento all'esercizio 2024, ricavi pari a 2.076.555,00 euro (voce A1 del conto economico) e un utile di esercizio;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società CG Entertainment S.r.l., con sede in Sesto Fiorentino (FI), via Galileo Ferraris n. 81/83 (C.F. e partita IVA 06612610961), di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione commessa, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento adottato con la delibera n. 295/23/CONS e dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

INGIUNGE

alla citata società CG Entertainment S.r.l. di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689/1981 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della citata legge, in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino



di c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, Capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 327/25/CONS*”, ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN n. IT55X0100003245BE00000000VE per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, Capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità tramite PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it copia della quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 327/25/CONS”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società CG Entertainment S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella